

STATUTO

ALBANOVA - SOC. COOP. SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORIGLIANO D'OTRANTO LE VIA
PENDINO 96

Numero REA: LE - 234963

Codice fiscale: 03637880752

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-05-2025 - Statuto completo;	2
---	---



Dott. Giovanni De Donno
Notaio

STATUTO

della Società Cooperativa Sociale denominata
"ALBANOVA - Soc. Coop. sociale"
con sede in Corigliano d'Otranto
*** * * * ***

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

E' costituita con sede in Corigliano d'Otranto (LE) una Società Cooperativa Sociale, denominata:

"ALBANOVA - Soc. Coop. sociale"

Art. 2

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato all'articolo precedente e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.
Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 3

La Cooperativa ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), a decorrere dalla data della sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II - Scopo - Oggetto

Art. 4

La società cooperativa non ha finalità speculative e opera nel rispetto delle clausole di mutualità prevalente previste dagli articoli 2512 e 2153 del Codice Civile.
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione, operando e ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità.

Art. 5

Oggetto della società cooperativa è il seguente:

- realizzare e gestire servizi sociali, sanitari, psico-socio-pedagogici, assistenziali e ricreativo-culturali, anche a domicilio, perseguendo e ispirandosi ai principi di della solidarietà e della mutualità, finalizzati:
all'assistenza e al recupero sociale di minori in stato di indigenza, di abbandono o in difficoltà di adattamento;
all'assistenza ed al recupero sociale di soggetti portatori di minorazioni fisiche, psichiche o psicofisiche;
all'assistenza di anziani autosufficienti e non, attraverso la creazione di strutture e di servizi, capaci di offrire interventi domiciliari e/o ospitalità in "centri di protezione", in case - alberghi, case di riposo o centri aperti, e in strutture che consentano la riabilitazione psico-fisica;
alla creazione di strutture di impegno sociale per la prevenzione ed il recupero della tossicodipendenza, della devianza e della emarginazione sociale;

Allegato "A"
al n. 22319
della Raccolta

alla formazione dei soci affinché possano svolgere assistenza sociale e psico-socio-pedagogica.

La società cooperativa si propone inoltre di sviluppare iniziative editoriali e di divulgare informazioni nell'ambito dell'oggetto sociale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere, tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Inoltre la società cooperativa potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro genere, stabilite per le società cooperative sociali che creino nuove iniziative previste dalla legislazione vigente e da quella a venire.

Il tutto nel rispetto delle norme di legge e delle delibere del CICR.

La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

TITOLO III - Soci

Art. 6

Il numero di soci non può essere inferiore a tre.

Possono essere soci della Cooperativa i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino arti e mestieri attinenti all'oggetto sociale. In deroga a quanto precede possono essere ammessi a soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'Organo di Amministrazione.

Art. 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita e relativa cittadinanza; b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà in ogni caso essere inferiore a lire centomila, né superiore al limite massimo fissato dalla legge; c) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L'Organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati ef-

fettuati i versamenti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto dal presente statuto. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro dei soci.

Art. 8

I soci dovranno versare la tassa di ammissione nella misura stabilita dall'Organo di Amministrazione e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma b) del precedente art. 7). Essi sono obbligati: a) al versamento immediato della tassa di ammissione; b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21); c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa, se persone fisiche e soci cooperatori.

Art. 9

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché senza espresso assenso dell'Organo di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della cooperativa.

TITOLO IV - Recesso - Decadenza - Esclusione

Art. 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza esclusione o per causa di morte.

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; c) che ne faccia richiesta ed ottenga il consenso a giudizio insindacabile dell'organo di Amministrazione. Spetta all'organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 12

La decadenza è pronunciata dall'Organo di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 6), nonché di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il sessantaseiesimo anno di età, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. Quando ricorrano particolari esigenze della cooperati-

va, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 13

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo di Amministrazione nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, o che abbiano posti in essere atti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto f); b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; c) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito all'assemblea regolarmente convocata; d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dell'art. 9); e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza (salva espressa e temporanea autorizzazione dell'Organo Amministrativo) o contraria agli interessi sociali; f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dell'art. 1455 del Codice Civile; g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa; h) che sia condannato, con sentenza penale passata in giudicato, per reati infamanti; i) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli. L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbano essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso, da parte della Cooperativa, delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avverrà sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.

Art.16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 17

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso, entro e oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio, dal quale risultino che sono gli aventi diritto, e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'Organo di Amministrazione a Riserva Legale.

Art. 18

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO V - Trattamento Economico dei Soci

Art. 19

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio sociale deve avere come criterio di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori dipendenti similari. Deve in ogni caso essere fatta salva la natura associativa del rapporto socio-società, nell'ambito del quale il lavoro del socio rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei fini istituzionali della società cooperativa. L'individuazione anno per anno, delle risorse finanziarie necessarie è da intendersi quindi elemento condizionante l'erogazione del trattamento economico di cui al presente articolo. Per quanto riguarda le modalità e i termini delle retribuzioni dei soci, nonché di ogni altro aspetto inerente il trattamento economico dei soci lavoratori sarà predisposto un opportuno regolamento interno, che dovrà essere approvato dalla assemblea dei soci.

TITOLO VI - Patrimonio Sociale

Art. 20

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal Capitale Sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di Euro 200 (duecento), detenute dai soci;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23), con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei

soci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie;
d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote e delle azioni nominative sottoscritte. Le riserve e gli avanzi di gestione ed il patrimonio sociale non possono mai essere ripartite tra i soci.

Art. 21

Le quote sottoscritte possono essere versate nei termini stabiliti dall'organo di Amministrazione.

Art. 22

Le quote dei soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo di amministrazione e si considerano vincolate in favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 23

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 24

E' assolutamente vietata la distribuzione delle riserve ai soci durante la vita sociale.

TITOLO VII - Organi Sociali

Art. 25

Sono Organi sociali della società cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione.
- c) l'Organo di controllo e il revisore contabile, se nominati.

Art. 26

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 cod. civ., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-

l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti

dei soci.

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Non possono esercitare il proprio diritto di voto i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore complessivo delle quote possedute.

Art. 27

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea della Società è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso può essere spedito, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci, a mezzo lettera, anche a mano e non raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica e con modalità idonee ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e a comprovare l'avvenuta ricezione dell'avviso nel termine di cui al comma precedente.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 28

L'assemblea è presieduta dal Presidente - o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente - del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento di costoro, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 29

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, né ai sindaci (o al revisore).

Art. 30

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Il voto deve essere comunque palese e deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dello statuto il verbale deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 31

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

La prima volta in sede di costituzione della Società, e successivamente, alla scadenza del mandato o quando necessario, i soci provvedono alla nomina del Consiglio di Amministrazione, conferendo altresì le cariche di Presidente e di uno o più Vice Presidenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione provvedono tra loro alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, se non nominati dall'Assemblea.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ, salva espressa autorizzazione da conferirsi dall'assemblea, valutate le peculiari circostanze e l'effettiva incidenza delle stesse sull'attività dell'impresa sociale.

L'Assemblea dei soci può determinare un compenso annuale in favore dell'Organo amministrativo.

Art. 32

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente, o

da chi ne faccia le veci, con comunicazione a mezzo lettera,

anche a mano e non raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica, spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione oppure, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, nel domicilio di ogni consigliere. L'avviso deve essere in ogni caso spedito con modalità idonee ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e a comprovarne l'avvenuta ricezione nel termine innanzi indicato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante della riunione;
- che sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro degli amministratori.

Art. 33

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed estesi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, nulla escluso ed eccettuato, al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge o Statuto siano riservati al deliberato delle Assemblee. Spetta, pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; b) redigere annualmente il Bilan-

cio e le relative deliberazioni redatte nei termini di legge;

c) formulare i regolamenti interni previsti dallo Statuto; d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli Istituti di credito di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di Banca; e) concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipularne i relativi contratti; f) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea dei Soci. E' possibile instaurare rapporti di lavoro dipendente con gli amministratori ma solamente per lo svolgimento di attività lavorativa manuale e professionale comunque non per l'attività derivante dalla carica ricoperta.

L'organo amministrativo può nominare procuratori "ad negotia" e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti. L'organo amministrativo può altresì nominare Segretari, Direttori o Responsabili tecnici, sia interni che esterni, determinandone le funzioni e la retribuzione. Il Segretario e il Direttore, se nominati, partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo. Il Segretario, se nominato, assume altresì le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2381 cod.civ., a un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

L'Organo Amministrativo è tenuto all'osservanza del metodo collegiale per:

-) la redazione del progetto di bilancio;
-) la redazione dei progetti di fusione e scissione.

Art. 34

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, all'Ammini-

stratore delegato e al Presidente del Comitato esecutivo,

nei limiti della delega loro conferita. Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma o la presenza del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spettano, altresì, qualora nominati, ai Direttori, ai procuratori e ai mandatarî ad negotia, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 35

La società può nominare un organo di controllo o un revisore. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 cod. civ.

L'assemblea, in sede di nomina, può stabilire che l'organo di controllo sia pluripersonale; in tal caso, si applicano le disposizioni sulla composizione ed il funzionamento del collegio sindacale previste per le società per azioni.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini un soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, questi deve essere iscritto nell'apposito registro. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art.2429 comma 3, cod. civ.

Ove nominato, l'organo di controllo o il revisore ha le competenze e i poteri per tale organo previsti in materia di società per azioni ed esercita la revisione legale dei conti.

TITOLO VIII - Finanziamenti dei Soci

Art. 36

Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano, la stessa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale sotto forma di finanziamenti comunque infruttiferi in deroga alla presunzione di cui all'art.1282 del Codice Civile, salvo diversa disposizione presa dall'assemblea dei soci all'atto della richiesta del finanziamento.

TITOLO IX - Scioglimento e liquidazione

Art. 37

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 38

In caso di scioglimento della società cooperativa l'intero

patrimonio sociale, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo la previsione dell'art. 26 D.Lgs. C.P.S. 1577/47, 1 comma, lett. C) come attuato all'art. 11, L.31 gennaio 1992, n.59 e successive leggi modificative ed integrative.

TITOLO X - Disposizioni generali

Art. 39

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 40

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 41

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Pappadà Catia, Giovanni De Donno (vi è l'impronta del sigillo)

16 di 16